

CAMERA DEI DEPUTATI N. 396

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **POLVERINI**

Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito familiare mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Banca d'Italia, in un Rapporto del 5 marzo 2013, evidenzia il rapidissimo declino delle condizioni economiche delle famiglie italiane. Nel 2010, anno a cui si riferisce lo studio, l'8,8 per cento delle famiglie italiane non aveva risorse sufficienti per sopravvivere sei mesi al livello della soglia di povertà in caso di perdita del posto di lavoro del principale percettore di reddito. Tale percentuale sale al 15,2 per cento tra i giovani e al 26,1 per cento con riferimento alle persone che abitano case in affitto.

Il 65 per cento delle famiglie italiane ritiene il proprio reddito insufficiente per coprire anche solo i consumi necessari; nel 1990, la percentuale era inferiore di 25 punti.

Il nostro Paese si è sempre caratterizzato per una forte propensione al risparmio delle famiglie a fronte di un alto debito pubblico. Ad oggi, soltanto il 30 per cento delle famiglie riesce a risparmiare una minima parte del proprio reddito, mentre negli anni '90 tale quota era del 50 per cento. In pochi anni, dal 2007 al 2010, si è registrato un calo di 4 punti percentuali della capacità di risparmio delle famiglie italiane. Sul reddito delle famiglie italiane incide chiaramente la perdita di posti di lavoro; il numero dei disoccupati è in crescita, con poche interruzioni stagionali, da ventiquattro mesi consecutivi, avendo raggiunto a gennaio 2013 la cifra di 2.999.000 unità; rispetto ad aprile del 2007, punto più in basso nella serie storica con 1.432.000 unità, più del doppio.

A fronte di questi numeri, è fondamentale diminuire la pressione fiscale sulle famiglie, in particolare su quelle con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato e da pensione, e sulle imprese che assumono.

La presente proposta di legge intende ridurre la pressione fiscale sulle famiglie attraverso l'introduzione del cosiddetto « quoziente familiare ». La tassazione del reddito è, nel nostro ordinamento, su base individuale, anche se non mancano alcuni riferimenti al nucleo familiare, essendo riconosciute delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico e per altre spese direttamente connesse alle esigenze della famiglia; si pensi, ad esempio, alle spese sanitarie. La famiglia come unità impositiva, pur con delle differenziazioni, è prevista in diversi Paesi dell'area OCSE, ad iniziare dalla Francia e dall'Irlanda, mentre in Belgio è adottato un quoziente coniugale in caso di famiglia monoreddito. Correzioni pro-famiglia sono presenti anche in Germania, Spagna, Svizzera, Portogallo, Polonia, Norvegia, Islanda, Lussemburgo e, fuori dall'Europa, negli Stati Uniti d'America ed in Corea del Sud, con opzione per la tassazione individuale.

L'introduzione del quoziente familiare, o di altri strumenti simili sempre costruiti sul meccanismo della tassazione per parti e del reddito equivalente, riflette la considerazione che una tassazione squisitamente individuale non tiene conto di quello che è il tenore di vita della famiglia. È indubbio che una famiglia con figli ha costi superiori rispetto ad una che non ne ha, e che una famiglia monoreddito sia potenzialmente più a rischio povertà di una famiglia in cui siano presenti almeno due soggetti percettori di reddito.

Tutto ciò premesso, si propone la presente proposta di legge che delega il Governo a provvedere alla revisione del trattamento tributario del reddito familiare, al fine di introdurre il cosiddetto « quoziente familiare ».

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che i decreti legislativi siano adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio

dei ministri, sentite le regioni, le province autonome, le autonomie locali e le parti sociali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge. Il comma 2 del medesimo articolo autorizza il Governo all'armonizzazione e al riordino della normativa vigente.

L'articolo 2 contiene le definizioni, ai fini dell'applicazione del quoziente, di: « famiglia » (coniugi ed altri familiari a carico); « familiare a carico » (familiare percettore di reddito che non supera la soglia indicata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986); « reddito familiare » (somma complessiva dei redditi di ciascun componente al netto degli oneri deducibili); « quoziente familiare » (regime di trattamento tributario del reddito familiare).

L'articolo 3 disciplina la determinazione dell'imposta nel caso di applicazione del quoziente familiare. L'imposta lorda è determinata attraverso l'applicazione di cinque aliquote (23 per cento; 27 per cento; 38 per cento; 42 per cento; 45 per cento) definite in base ai seguenti scaglioni: fino a 15.000 euro; da 15.001 a 28.000 euro; da 28.0001 a 40.000 euro; da 40.001 a 60.000 euro; oltre 60.001 euro.

L'articolo 4 è relativo alla determinazione del reddito familiare ai fini dell'applicazione del metodo del quoziente familiare; ad essa si perviene sommando i redditi dei coniugi, dei figli residenti e delle altre persone a carico, al netto degli oneri deducibili. Sono fatte salve le agevolazioni fiscali, comunque denominate.

L'articolo 5 riguarda la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo il meccanismo del quoziente familiare. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 4, è diviso per un quoziente dato dalla somma dei coefficienti attribuiti ad ogni singolo componente del nucleo familiare; tali coefficienti sono definiti assegnando il valore « 1 » ai percettori di reddito, « 0,5 » al coniuge e ai figli a carico e « 0,4 » per ogni altro componente della famiglia a carico.

L'articolo 6 mantiene per il contribuente la possibilità di optare per il trattamento fiscale su base individuale.

L'articolo 7 specifica che il reddito familiare determinato applicando il metodo del quoziente, ai sensi degli articoli 4 e 5, è impiegato come riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 8 riconosce un credito pari al massimo dell'importo relativo ai crediti per carichi familiari ed altri crediti even-

tualmente spettanti alle famiglie cosiddette « incapienti ».

L'articolo 9 disciplina l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 10 riguarda la copertura finanziaria, cui si provvede con le maggiori entrate contabilizzate e derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito familiare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi per la revisione del trattamento tributario del reddito familiare mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare, secondo i principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì ad armonizzare e riordinare la normativa vigente in materia, secondo i principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « famiglia », il nucleo familiare composto dai coniugi e da ogni altro familiare a carico;

b) « familiare a carico », ogni componente del nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera la soglia individuata ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) « reddito familiare », la somma dei redditi complessivi di ciascun componente della famiglia di riferimento, al netto degli oneri deducibili indicati all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

d) « quoziente familiare », il regime di trattamento tributario del reddito familiare ai sensi delle modifiche introdotte dagli articoli 3, 4 e 5.

ART. 3.

(Determinazione dell'imposta).

1. Nel caso di applicazione del quoziente familiare, l'imposta lorda è determinata applicando al reddito familiare, determinato ai sensi degli articoli 4 e 5, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 40.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 40.000 euro e fino a 60.000 euro, 42 per cento;
- e) oltre 60.000 euro, 45 per cento.

ART. 4.

(Determinazione del reddito familiare).

1. Ai fini dell'applicazione del quoziente familiare, si procede alla determinazione del reddito familiare mediante la somma di tutti i redditi complessivamente prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli, compresi i figli adottivi o affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Sono fatte salve le agevolazioni fiscali, comunque denominate, riconosciute dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o da altre disposizioni di legge.

ART. 5.

(Quoziente familiare).

1. Il reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, è diviso per il quoziente dato dalla somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

a) 1 per il primo percettore di reddito;

b) 1 per il coniuge non a carico;

c) 0,5 per il coniuge e i figli a carico;

d) 0,4 per ogni altro componente della famiglia.

ART. 6.

(Opzione fra i regimi di tassazione).

1. È fatta salva la facoltà per i contribuenti di optare per il trattamento fiscale su base individuale.

ART. 7.

(Determinazione delle tariffe dei servizi delle amministrazioni pubbliche).

1. Il reddito familiare, determinato ai sensi degli articoli 4 e 5, è utilizzato come riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi delle amministrazioni pubbliche.

ART. 8.

(Disposizioni per gli incapienti).

1. Nel caso in cui i crediti e le detrazioni complessivamente spettanti al nucleo

familiare siano superiori all'imposta lorda calcolata ai sensi dell'articolo 3, alla famiglia è riconosciuto un credito pari al massimo dell'importo relativo ai crediti per carichi familiari e agli altri eventuali crediti spettanti.

2. La corresponsione dei crediti avviene di norma in sede di dichiarazione dei redditi.

ART. 9.

(Parere delle Commissioni parlamentari).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro due mesi dalla data di assegnazione.

2. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

3. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2, entro un mese dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede ai sensi della normativa vigente con le maggiori entrate contabilizzate e derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

€ 1,00



17PDL0001750